

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

(Provincia di Rovigo)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI E A PERSONE SINGOLE E NUCLEI FAMILIARI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 08/04/2014

INDICE GENERALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Osservanza delle norme regolamentari
- Art. 3 Pubblicità e trasparenza
- Art. 4 Tipologia e natura dei benefici economici
- Art. 5 Limiti oggettivi del Regolamento

TITOLO II

EROGAZIONE DI BENEFICI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

- Art. 6 Finalità dei benefici
- Art. 7 Destinatari dei benefici
- Art.8 Settori di intervento

Capo I Contributi e sovvenzioni

- Art. 9 Contenuto e modalità di presentazione delle istanze
- Art. 10 Procedimento e modalità di erogazione dei contributi ordinari
- Art. 11 Procedimento e modalità di erogazione dei contributi straordinari
- Art. 12 Condizioni generali di concessione
- Art. 13 Sovvenzioni

Capo II Provvidenze diverse

- Art. 14 Interventi eccezionali
- Art. 15 Patrocinio
- Art. 16 Premi di rappresentanza
- Art. 17 Utilizzo di immobili o strutture comunali

TITOLO III

EROGAZIONE DI SUSSIDI A PERSONE SINGOLE E NUCLEI FAMILIARI

- Art. 18 Principi e finalità
- Art. 19 Dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E.
- Art. 20 Soggetti beneficiari
- Art. 21 Stato di bisogno
- Art. 22 Tipologie di interventi
- Art. 23 Nucleo familiare
- Art. 24 Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente

Capo I Contributi economici

- Art. 25 Finalità
- Art. 26 Modalità di intervento
- Art. 27 Minimo vitale

- Art. 28 Fasce di reddito I.S.E.E.
- Art. 29 Deroghe alle fasce di reddito
- Art. 30 Domanda di contributo economico
- Art. 31 Istruttoria della domanda
- Art. 32 Provvedimento di accoglimento o reiezione della domanda
- Art. 33 Impegno in attività di pubblica utilità

Capo II Integrazione rette di ricovero in strutture assistenziali

- Art. 34 Condizioni e caratteristiche dell'intervento
- Art. 35 Individuazione dei parenti tenuti a concorrere alla retta
- Art. 36 Fasce di reddito I.S.E.E.
- Art. 37 Domanda di integrazione retta
- Art. 38 Termini di presentazione
- Art. 39 Concessione dell'integrazione

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 40 Albo dei beneficiari
- Art. 41 Norme di rinvio
- Art. 42 Disposizioni finali

TITOLO I Disposizioni generali

ARTICOLO 1 OGGETTO

- 1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altri benefici economici ad enti pubblici e privati e a persone singole e nuclei familiari, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
- 2. In esso trova applicazione il principio secondo cui le funzioni del Comune sono esercitate anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente promosse dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ARTICOLO 2 OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI

- 1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite nel presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune di Bagnolo di Po.
- 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

ARTICOLO 3 PUBBLICITA' E TRASPARENZA

- 1. L'Amministrazione comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D.lgs. 267/2000, degli enti ed istituzioni pubblici e privati e di tutta la cittadinanza.
- 2. Il Comune pubblica sul proprio sito istituzionale, secondo le norme di legge vigenti:
 - a) Il presente regolamento;
 - b) I singoli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati e a persone, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy.
- 3. L'elenco dei soggetti beneficiari di cui al precedente comma lettera b) comprende i vantaggi economici di qualunque genere ed importo e coincide, pertanto, con l'Albo dei Beneficiari di cui al successivo art. 39.

ARTICOLO 4 TIPOLOGIA E NATURA DEI BENEFICI ECONOMICI

1. I finanziamenti ed i benefici economici a favore di enti, pubblici e privati, possono articolarsi nelle seguenti forme:

Sovvenzioni, quando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta ovvero da un'iniziativa organizzata da altri soggetti, per la specifica rilevanza sociale e culturale e/o per la forte correlazione con gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione, e che, dunque, si iscrive nei suoi indirizzi programmatici e preveda la partecipazione del Comune in veste di co-promotore;

Contributi, quando i benefici sono diretti a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide sotto il profilo dell'interesse pubblico. L'amministrazione potrà erogare contributi con due modalità: a) contributo ordinario (annuale) per il sostegno all'attività ordinaria dell'ente/associazione, b) contributo straordinario per il sostegno di specifiche iniziative, manifestazioni e progetti non aventi carattere di ripetitività;

Vantaggi economici, quando si è in presenza di altre forme di benefici che non rientrino nelle precedenti categorie, finalizzate al sostegno delle attività ed iniziative dei soggetti richiedenti. Ricade in tale tipologia anche la fruizione occasionale o temporanea di beni mobili ed immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune, nonché l'erogazione di prestazione e servizi gratuiti ovvero a tariffe agevolate.

2. I finanziamenti ed i benefici economici a favore di persone singole o nuclei familiari possono articolarsi nelle seguenti forme:

Sussidi, quando si tratta di provvidenze di carattere strettamente socio-assistenziale concesse a favore di persone singole o nuclei familiari bisognosi, nell'ambito dell'attività istituzionale dei servizi sociali;

Prestazioni agevolate, quando si tratti di benefici sotto forma di sgravio dal pagamento dei servizi comunali o di erogazioni finalizzate alla partecipazione alle spese relative ai servizi pubblici e/o gestiti da privati.

ARTICOLO 5 LIMITI OGGETTIVI DEL REGOLAMENTO

- 1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamenti e seguono, pertanto, procedure autonome:
 - a) Le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate;
 - b) Le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali o ad accordi formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni tra le parti;
 - c) I trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune a da esso affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socio-economica, tecnica ed organizzativa;
 - d) I benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi, attrezzature e strutture comunali, disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione;
 - e) I trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso delle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente al Comune;
 - f) Gli interventi socio-assistenziali effettuati in rapporto convenzionale;
 - g) Ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà.

2. L'erogazione dei finanziamenti e dei benefici economici di cui al precedente art. 4 è subordinata alle effettive disponibilità in bilancio definite annualmente dal Comune.

Titolo II Erogazione di benefici economici a favore di enti pubblici e privati

ARTICOLO 6 FINALITA' DEI BENEFICI

- 1. Il Comune può intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, senza scopo di lucro, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 8.
- 2. I benefici sono in particolare finalizzati:
 - a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
 - ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, ecc. del Comune;
 - a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
 - ad accrescere il prestigio e l'immagine del comune nell'interesse della collettività e dell'Ente;
 - a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico del comune;
 - a favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle para-extra scolastiche.

ARTICOLO 7 DESTINATARI DEI BENEFICI

- 1. La concessione di benefici economici di cui all'art. 4 comma 1 può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore dei seguenti soggetti:
 - a) enti pubblici, per le attività e le iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità locale;
 - b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività e svolgono iniziative di specifico e particolare interesse a favore della comunità locale;
 - c) associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione in associazione o comitato deve risultare da atto o scrittura privata adottati almeno sei mesi prima della richiesta di intervento.
- 2. Gli enti, le associazioni e gli altri soggetti di cui al comma 1 per accedere ai benefici, debbono:
 - a) essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto;
 - b) svolgere la relativa attività in maniera continuativa.
- 3. Sono esclusi dall'erogazione dei contributi i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

ARTICOLO 8 SETTORI DI INTERVENTO

- 1. Le attività e le iniziative promosse dai soggetti di cui all'art. 7, devono rientrare in almeno uno dei seguenti settori di intervento:
 - a) attività culturali e scientifiche:
 - b) attività connesse all'educazione ed istruzione;
 - c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
 - d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
 - e) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
 - f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
 - g) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
 - h) attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari.
 - i) le attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
 - j) le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile;
 - k) iniziative di protezione civile;
 - 1) iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità.
- 2. La definizione delle finalità e dei settori di intervento di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità di ulteriori interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscano, per la stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi o calamità.

Capo I Contributi e sovvenzioni

ARTICOLO 9 CONTENUTO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

- 1. Le richieste di ammissione ai benefici economici possono essere finalizzate ad ottenere da parte dell'ente sia un finanziamento quale concorso per lo svolgimento delle attività ordinarie annuali (contributi ordinari) sia un finanziamento di specifiche iniziative o attività (contributi straordinari).
- 2. Le richieste per l'ammissione ai benefici economici per lo svolgimento delle attività ordinarie annuali devono essere inoltrate all'Amministrazione comunale entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, utilizzando apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, e devono contenere:
 - a) la denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente e forma associativa o similare;
 - b) la sede legale;
 - c) il numero di codice fiscale o partita IVA;
 - d) la finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
 - e) copia dello statuto vigente del soggetto richiedente, ove non già presentato precedentemente;
 - f) copia dell'ultimo bilancio di esercizio, in quanto richiesto per legge, con le relazioni che lo accompagnano, ovvero adeguata documentazione;
 - g) relazione illustrativa dei programmi di attività per l'esercizio cui si riferisce la richiesta.

- 3. Le istanze relative a specifiche attività od iniziative devono essere presentate da parte degli interessati, di norma, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa, utilizzando apposito modulo predisposto dall'Amministrazione e devono contenere:
 - a) relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa e delle sue finalità ed obiettivi;
 - b) preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza.

ARTICOLO 10 PROCEDIMENTO E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

- 1. Le richieste di cui al precedente art. 9 comma 2 sono assegnate al settore competente per materia, che provvede alla fase istruttoria, al fine di individuare i soggetti in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente regolamento.
- 2. Ultimata l'istruttoria, il Responsabile del Servizio competente presenta alla Giunta la proposta di delibera per il riconoscimento e la concessione dei finanziamenti richiesti. Nella proposta di delibera dovranno essere indicate le domande escluse ed i rispettivi motivi di esclusione. Il responsabile del settore competente esprime il proprio parere tecnico ed il responsabile del Servizio Finanziario esprime il parere contabile e di copertura finanziaria.
- 3. La Giunta, dopo il ricevimento della proposta di delibera, prende atto della stessa decidendo entro il 31 dicembre di ogni anno, nei limiti delle disponibilità di spesa prevista in bilancio, la misura dell'eventuale contributo.
- 4. Nell'esame delle domande e proposte d'intervento la Giunta Comunale tiene conto dei seguenti criteri generali:
 - utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività svolta;
 - coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi della comunità comunale;
 - rilevanza territoriale dell'attività;
 - incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.
- 5. Il contributo viene erogato previa dichiarazione da parte del beneficiario di non avere ottenuto altro contributo da parte del Comune per la medesima attività o iniziativa.
- 6. Nessun contributo può essere disposto a favore di soggetti o iniziative privi dei requisiti necessari o in contrasto con le norme regolamentari o con le leggi in materia.

ARTICOLO 11 PROCEDIMENTO E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI

- 1. Le domande per contributi straordinari, finalizzati a specifiche iniziative, manifestazioni, progetti non aventi carattere di ripetitività nell'anno, di cui all'art. 9 comma 3 e che rientrano nei settori di intervento di cui all'art. 8, devono essere presentate almeno un mese prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.
- 2. Alla concessione di contributi di cui al presente articolo provvede la Giunta Comunale, con apposita deliberazione e con le modalità previste dall'art. precedente.
- 3. Nell'esame delle domande e proposte d'intervento la Giunta Comunale tiene conto dei seguenti criteri generali:
 - rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti;
 - valenza e ripercussione territoriale;

- entità e caratteristiche del finanziamento complessivo dell'iniziativa (autofinanziamento, contributi pubblici e/o privati, ecc.)
- 4. Per lo stesso soggetto e per il medesimo anno i benefici a favore delle attività annuali e quelle a sostegno di singole iniziative sono, di norma, tra loro alternative.

ARTICOLO 12 CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

- 1. Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
- 2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.
- 3. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare, dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente mediante pubblico annuncio tali attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso del Comune.
- 4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
- 5. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese, che manifestazioni ed iniziative richiedono, né può essere accordato per la copertura di eventuali disavanzi di gestione.
- 6. La Giunta può concedere contributi derogando dai termini e dalle modalità indicate nei precedenti articoli, ove sussistano condizioni particolari o straordinari motivi di urgenza.

ART 13 SOVVENZIONI

- 1. Nel caso in cui il Comune si faccia carico interamente, quale co-promotore, dell'onere derivante da un'iniziativa organizzata da altri soggetti e che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici, la sovvenzione verrà disposta con deliberazione di Giunta, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica.
- 2. Per concorrere all'erogazione delle sovvenzioni, i soggetti pubblici e privati, dalla data di chiusura del bando/avviso pubblico, devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
 - devono operare nei settori di intervento indicati nell'art. 8;
 - devono avere sede legale nel territorio comunale;
 - qualora non abbiano sede legale nel territorio comunale, l'attività eventualmente sovvenzionata deve svolgersi nel territorio comunale;
 - devono avere ordinamento e organizzazione interna a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti tramite elezione rinnovabili;
 - devono possedere atto costitutivo e statuto, o altro atto di regolamento delle funzioni, informati ai principi sopra indicati;
 - devono essere in regola con le disposizioni normative relative ai flussi finanziari e alla tracciabilità dei pagamenti.
- 3. Tali soggetti dovranno documentare dettagliatamente le attività svolte e l'effettiva ricaduta positiva sulla comunità negli ambiti di cui all'art.8.

CAPO II Provvidenze diverse

ARTICOLO 14 INTERVENTI ECCEZIONALI

1. La definizione delle finalità, dei settori d'intervento e delle condizioni di cui agli articoli precedenti non preclude al Comune la possibilità di concedere ulteriori provvidenze a soggetti, pubblici e privati, per sostenere, in casi di particolare rilevanza, interventi umanitari e solidaristici verso altre comunità in impellenti condizioni di bisogno ovvero per appoggiare iniziative di interesse generale, rispetto alle quali la partecipazione del Comune costituisce coerente interpretazione ed attuazione dei valori e dei sentimenti morali, sociali, culturali presenti nella comunità locale.

ARTICOLO 15 PATROCINIO

- 1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione :"Con il patrocinio del Comune di Bagnolo di Po".
- 2. Le richieste di patrocinio sono dirette al Sindaco e devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.
- 3. Il patrocinio, la cui richiesta è istruita dal competente Responsabile del Servizio, qualora non comporti oneri, è concessa dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale. L'eventuale diniego del patrocinio deve essere motivato e comunicato agli interessati.
- 4. La richiesta di concessione di patrocinio, contestualmente accompagnata da richiesta di benefici economici, viene opportunamente istruita dal Responsabile del Servizio competente e proposta alla Giunta Comunale per le conseguenti decisioni secondo le modalità ed i criteri di cui ai precedenti articoli.

ARTICOLO 16 PREMI DI RAPPRESENTANZA

1. La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa della concessione di premi e omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Sindaco o dagli Assessori in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali.

ARTICOLO 17 UTILIZZO DI IMMOBILI O STRUTTURE COMUNALI

1. Gli immobili o le strutture di proprietà o nella disponibilità del Comune il cui uso viene richiesto per manifestazioni, vengono concessi nelle condizioni di funzionalità in cui si trovano e dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.

- 2. L'utilizzo di tali spazi è subordinato al rispetto della destinazione prevalente stabilita dalla Giunta comunale e all'osservanza delle norme previste dai rispettivi regolamenti.
- 3. E' facoltà dell'Amministrazione comunale di ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.
- 4. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture comunali costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori e, pertanto, di tale beneficio dovrà tenersi conto nella valutazione complessiva dei contributi erogati a favore dei soggetti indicati nell'art. 7.

Titolo III Erogazione di sussidi a persone singole e nuclei familiari

ARTICOLO 18 PRINCIPI E FINALITA'

- 1. La presente sezione del Regolamento disciplina gli atti dell'Amministrazione Comunale in merito alla concessione di sussidi a persone e nuclei familiari, finanziati con fondi propri del bilancio comunale.
- 2. Allo scopo di assicurare a tutti i cittadini condizioni di vita adeguate alla dignità della persona il Comune, nei limiti delle risorse previste in bilancio, garantisce assistenza economica finalizzata a:
 - contribuire a rimuovere le cause economiche, psicologiche, culturali, ambientali, sociali che provocano l'insorgenza di situazioni di bisogno e di esclusione sociale;
 - superare, nei limiti del possibile, gli interventi di istituzionalizzazione, privilegiando i servizi e gli interventi che consentono la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale e il mantenimento della propria rete di relazioni;
 - favorire lo sviluppo delle reti di solidarietà sociale, del volontariato e del privato sociale al fine di fornire risposte sempre più articolate e differenziate in rapporto alla specificità delle esigenze e dei bisogni individuali;
 - stimolare e recuperare l'autodeterminazione delle persone e delle famiglie, superando interventi assistenzialistici, attraverso servizi adeguati al bisogno.

ARTICOLO 19 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA I.S.E.E.

1. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i richiedenti sussidi e prestazioni sociali agevolate devono presentare all'atto della richiesta la dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. con le modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 20 SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono richiedere le prestazioni di assistenza disciplinate dal presente capo persone singole e nuclei familiari, regolarmente residenti nel comune di Bagnolo di Po, che versino in stato di bisogno, come definito dal successivo art. 21, o che si trovano in temporanea situazione di emergenza socio economica.

ARTICOLO 21 STATO DI BISOGNO

- 1. Lo stato di bisogno è caratterizzato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - a) insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali dei suoi membri;
 - b) incapacità della singola persona o del nucleo familiare di provvedere autonomamente, per sé stessa o per un membro della famiglia, alle esigenze necessarie a garantire i bisogni vitali primari, esponendo, tra l'altro, il singolo o la famiglia stessa al rischio di emarginazione sociale;
 - c) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.
- 2. Lo stato di bisogno è accertato dall'Assistente Sociale. Ai fini del presente regolamento, sono considerate valide anche le relazioni sociali redatte da Assistenti Sociali dipendenti da enti diversi dal Comune.

ARTICOLO 22 TIPOLOGIE DI INTERVENTI

- 1. I sussidi definiti nel presente regolamento sono i seguenti:
 - a) erogazione di contributi economici;
 - b) integrazioni del pagamento di rette per l'inserimento di minori, anziani e disabili in strutture sanitarie e socio-assistenziali, residenziali e/o semiresidenziali;
- 2. Per le prestazioni sociali agevolate, quali il Trasporto per anziani e persone disabili ed il Servizio di Assistenza Domiciliare, si rinvia ai relativi regolamenti comunali.

ARTICOLO 23 NUCLEO FAMILIARE

- 1. La valutazione della situazione economica di chi richiede interventi di assistenza economica è determinata con riferimento al nucleo familiare. Per nucleo familiare s'intende:
 - la famiglia anagrafica
 - ulteriori soggetti che risultino a carico, ai fini IRPEF, dei componenti della famiglia anagrafica.
- 2. La famiglia anagrafica corrisponde a quella risultante nello stato di famiglia, e cioè l'insieme "di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune" (art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).
- 3. I soggetti a carico IRPEF sono normalmente già presenti nella famiglia anagrafica. Sono, inoltre, considerati a carico IRPEF i soggetti che hanno redditi non superiori alla soglia individuata ai fini dell'applicazione della sopra citata imposta e che non sono conviventi, quando o sono figli della persona di cui sono a carico o ricevono da questa assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 24

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE – I.S.E.E.

- 1. La valutazione della situazione economica di chi richiede gli interventi indicati nel precedente art. 22 è determinata con riferimento al nucleo familiare, così come definito al precedente art. 21.
- 2. Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare composta da più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con scala di equivalenza di cui alla tabella n. 1 del D.Lgs. N. 109/98 e precisamente:

Tabella n. 1 – Scala parametrale di equivalenza

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

^{*} maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;

3. Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del richiedente.

CAPO I Contributi Economici

ARTICOLO 25 FINALITA'

- 1. Il sostegno economico di cui al presente titolo è rivolto alle persone che vivono sole e/o ai nuclei familiari, con mezzi economici insufficienti, residenti nel territorio comunale.
- 2. Il sostegno ha lo scopo di contribuire alle spese sostenute dai nuclei per:
 - spese sanitarie, relative all'anno in corso;
 - il pagamento di utenze relative al consumo di energia elettrica, acqua e spese riscaldamento (gas naturale, legna);
 - il pagamento di attività socio-educative finalizzate all'integrazione sociale nel caso trattasi di persona disabile e nel caso la famiglia dimostri che non sia in grado di sostenere l'onere economico:

^{*} maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;

^{*} maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della *legge 5 febbraio 1992*, *n. 104*, o di invalidità superiore al 66%;

^{*} maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa o che hanno svolto tale attività per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi di cui alla dichiarazione sostitutiva unica. Tale maggiorazione si applica anche per i nuclei composti da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto almeno 6 mesi la predetta attività d'impresa.

- il pagamento di oneri volti ad evitare le conseguenze di sfratto;
- 3. Il contributo non può essere erogato:
 - per il pagamento di sanzioni amministrative;
 - per sostenere spese di cui non vi è documentazione alcuna;
 - per sostenere spese per le quali vi è altra tipologia di contributo (spese funerarie, spese affittuarie, ecc....);
 - nel caso si tratti di pagamenti relativi alla mensa e al trasporto scolastico se il periodo per il quale si chiede il pagamento si riferisce all'anno scolastico precedente quello in corso al momento della domanda.

ARTICOLO 26 MODALITA' DI INTERVENTO

- 1. L'assistenza economica si articola nei seguenti interventi:
 - a) integrazione al minimo vitale;
 - b) intervento straordinario.
- 2. L'integrazione al minimo vitale: consiste nell'intervento assistenziale finalizzato a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, tale intervento si concretizza sia attraverso l'erogazione di contributo economico, sia attraverso la fornitura diretta e indiretta di beni di consumo e servizi (alimenti, farmaci, trasporti ecc...).
- 3. L'intervento straordinario: per esso si intende l'aiuto in situazioni di bisogno socioassistenziale venutesi a creare in modo improvviso ed eccezionale, tali da compromettere gravemente l'equilibrio socioeconomico del singolo o del nucleo familiare. Esso potrà concretizzarsi, su relazione dell'ufficio servizi sociali, sia con l'erogazione di denaro che con la fornitura di beni di prima necessità e servizi.

ARTICOLO 27 MINIMO VITALE

- 1. Per minimo vitale (M.V.)si intende il valore del reddito minimo, rapportato al numero dei componenti della famiglia, al di sotto del quale la singola persona o il nucleo familiare si considerano non in grado di soddisfare le necessità primarie e fondamentali della vita.
- 2. Il minimo vitale per una persona corrisponde alla pensione sociale INPS, calcolata al 1° gennaio dell'anno precedente a quello per il quale si determina il minimo vitale. Esso viene aggiornato annualmente in base al tasso d'inflazione stabilito dall'ISTAT.
- 3. La definizione dei redditi relativi a nuclei familiari composti da più persone avviene mediante l'applicazione della scala parametrale di equivalenza, di cui al precedente art. 24, che individua il rapporto tra i redditi ritenuti necessari per assicurare alle famiglie aventi diversa composizione la possibilità di procurare a ciascun membro la stessa quantità e qualità di beni e servizi.
- 4. Il minimo vitale così determinato (M.V.)
 - a) Definisce la soglia al di sotto della quale vengono attuati gli interventi di sostegno economico;
 - b) Costituisce la base per il calcolo dell'ammontare massimo di intervento economico, secondo le fasce di reddito I.S.E.E. di cui al successivo art. 26.

ARTICOLO 28 FASCE DI REDDITO I.S.E.E.

1. Le fasce di reddito I.S.E.E. definiscono la percentuale massima di contribuzione del Comune alle spese per le quali si richiede il contributo.

Tabella n. 2 – Fasce di reddito I.S.E.E.

Fasce	Valore I.S.E.E.	Contributo max.
I.S.E.E.		in % rispetto alla
		spesa
I^ fascia	0-M.V. (minimo vitale)	Fino al 100%
		spesa
2^ fascia	M.V-M.V. + € 3.000	Fino al 75% spesa
3^ fascia	M.V. + € 3.000- $M.V. + $ € 6.000	Fino al 5% spesa
4^ fascia	M.V. + € 6.000 - $M.V. + $ € 9.000	Fino al 25% spesa
5^ fascia	Oltre M.V + € 9.000	0% spesa (nessun
		intervento)

ARTICOLO 29 DEROGHE ALLE FASCE DI REDDITO

1. L'ufficio Servizi Sociali, in presenza di situazioni gravi e motivate, ha la facoltà di proporre, con idonea relazione alla Giunta Comunale, interventi prescindendo dall'applicazione dei criteri determinati con le fasce di reddito ed in deroga ai vincoli temporali individuati dal presente regolamento.

ARTICOLO 30 DOMANDA DI CONTRIBUTO ECONOMICO

- 1. Le domande degli interventi di cui al precedente articolo 22 vanno indirizzate al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Bagnolo di Po, allegando obbligatoriamente la dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E.
- 2. Il Comune di Bagnolo di Po per la compilazione della dichiarazione unica I.S.E.E. collabora con i Centri di Assistenza Fiscale con i quali sono state stipulate apposite convenzioni.
- 3. La domanda di contributo va compilata e presentata successivamente ai colloqui che il destinatario (o chi ne fa le veci) ha avuto con l'Assistente Sociale, al quale competerà determinare l'esistenza degli elementi caratterizzanti lo stato di bisogno.
- 4. La domanda in carta semplice, da presentarsi secondo apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, deve contenere:
 - a) le generalità del richiedente;
 - b) la firma del richiedente;
 - c) esposizione delle ragioni per cui si chiede l'erogazione del sussidio, con allegata la documentazione a supporto della richiesta (fatture, scontrini, bollette di utenze ecc);
 - d) gli eventuali ulteriori contributi economici, erogati ai sensi di legge anche da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, di cui il richiedente risulta essere beneficiario (ad esempio: assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; assegno di maternità;

- fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo; sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione):
- e) la dichiarazione di conoscenza del fatto che, nel caso di corresponsione della prestazione potranno essere eseguiti controlli, anche da parte delle Autorità competenti, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;
- f) l'autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003 al trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti.
- 5. Il richiedente viene automaticamente inserito nella fascia massima nei seguenti casi:
 - a) mancata o incompleta presentazione della domanda;
 - b) presentazione di dichiarazione sostitutiva incompleta o non corretta, con rifiuto di rettifica e/o integrazione.
- 6. L'amministrazione comunale effettuerà appositi controlli sulla situazione economica autodichiarata dal richiedente con gli strumenti di cui all'art. 4 comma 7 del D.Lgs. 109/98 (comparazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze) ed ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- 7. In caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate, l'Amministrazione, ferma restando la decadenza immediata dei benefici ottenuti, provvede ad attivare le procedure per il recupero coattivo di quanto indebitamente percepito.

ARTICOLO 31 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

- 1. Le richieste di contributo sono assegnate per l'istruttoria all'Assistente Sociale che, ricevuta l'istanza, espleta i seguenti adempimenti istruttori:
 - a) valuta le condizioni di ammissibilità richiedendo la documentazione relativa alla composizione del nucleo familiare e alla situazione reddituale e patrimoniale dello stesso;
 - b) procede all'individuazione dell'epoca e della consistenza dell'ultimo sussidio di cui il richiedente ha beneficiato;
 - c) chiede, se del caso, il rilascio di dichiarazione e/o la rettifica di istanze erronee o incomplete;
 - d) valuta i requisiti di legittimità e ogni altro presupposto rilevante ai fini della concessione del contributo, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento;
 - e) esperisce, se necessario, accertamenti tecnici e verifiche anche avvalendosi della collaborazione di altri Settori dell'Amministrazione Comunale;
 - f) ordina l'eventuale esibizione documentale ritenuta necessaria;
 - g) redige apposita relazione sociale dalla quale emerga lo stato di bisogno e gli interventi suggeriti. La valutazione della condizione di bisogno può tener conto di documenti e relazioni di eventuali altri servizi socio-assistenziali, o specialistici come, a titolo meramente esemplificativo ASL, Servizio Tossicodipendenze, Centro Psico Sociale.
 - h) trasmette gli atti al Responsabile dei Servizi Sociali.

ARTICOLO 32 PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO O DI REIEZIONE DELLA DOMANDA

- 1. Il Responsabile del Servizi Sociali propone alla Giunta il provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda di sussidio, previa comunicazione all'Assessore competente.
- 2. La proposta di deliberazione deve contenere:

- a) l'esplicito richiamo alla relazione dell'Assistente Sociale, che per motivi legati al diritto di riservatezza è depositata presso la Segreteria dei Servizi Sociali;
- b) gli elementi caratterizzanti lo stato di bisogno, l'obiettivo che il progetto d'intervento si prefigge, il tipo di sussidio economico che s'intende attivare;
- c) la presa d'atto dell'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite con il presente Regolamento.
- 3. Il provvedimento di reiezione della domanda di sussidio viene comunicato per iscritto al richiedente con l'indicazione delle motivazioni del mancato accoglimento.

ARTICOLO 33 IMPEGNO IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'

- 1. Dovendo garantire la dignità della persona e dell'impegno sociale e al fine di non svilire il singolo e il nucleo di appartenenza, è previsto che i soggetti richiedenti i sostegni di cui ai precedenti articoli, che siano nelle condizioni di poter svolgere lavori di pubblica utilità, assumano l'impegno a svolgere tali attività secondo le indicazioni e necessità individuate dai Servizi Sociali del comune di Bagnolo di Po. Al fine della valutazione dell'impegno in attività di lavori di pubblica utilità si considera l'importo fissato dall'Ambito Territoriale del Piano Sociale di Zona per le borse lavoro.
- 2. L'erogazione di ulteriori contributi ed aiuti avverrà secondo quanto previsto dal presente regolamento e dopo aver assolto l'impegno assunto, al fine di evitare un eccessivo e gravoso impegno della persona. Il comune di Bagnolo di Po provvederà a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura degli infortuni per i soggetti impegnati in attività di pubblica utilità.

CAPO II

Integrazione rette di ricovero in strutture assistenziali

ARTICOLO 34 CONDIZIONI E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

- 1. Il Comune concorre all'integrazione delle rette per l'inserimento in strutture sanitarie e socio assistenziali di minori, persone anziane e disabili, in stato di bisogno, residenti nel Comune Di Bagnolo di Po, come previsto dall'art. 6, c. 4, della Legge n. 328/2000.
- 2. Il contributo comunale è attivabile a seguito di una dettagliata relazione dell'Assistente Sociale, la quale dovrà almeno indicare:
 - a) l'indicazione secondo la quale il ricovero in istituto costituisce la risposta più adeguata ai bisogni del soggetto e non esistono possibilità di attivare adeguati interventi di sostegno che consentano al destinatario la permanenza nel suo contesto di vita;
 - b) la valutazione della posizione reddituale della persona ricoverata e del suo nucleo familiare;
 - c) la percentuale di compartecipazione dei soggetti obbligati al mantenimento ex art. 433 del Codice Civile:
 - d) la quota del costo, non coperta dal reddito individuale dell'utente e dal concorso degli obbligati agli alimenti, da considerarsi quale integrazione della retta a carico del Comune.
- 3. Il Comune si riserva di esercitare ogni possibile forma di rivalsa anche sui beni che pervenissero alla persona ricoverata durante e dopo il ricovero fino alla concorrenza delle somme dovute.

ARTICOLO 35 INDIVIDUAZIONE DEI PARENTI TENUTI A CONCORRERE ALLA RETTA

- 2. Per l'accesso alla prestazione sociale disciplinata nel presente Capo, oltre al nucleo familiare del richiedente, vengono considerate anche le persone obbligate a prestare gli alimenti, così come individuate dagli articoli 433 e seguenti del codice civile, partendo dai parenti in linea retta.
- 3. Nella valutazione delle condizioni per accedere al sussidio in esame, si tiene pertanto conto non solo della situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare, ma anche di quella dei parenti di cui al citato articolo del Codice Civile.
- 4. Tali soggetti sono chiamati ad integrare l' I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente, nell'ordine indicato ed in modo esclusivo.
- 5. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza, riservandosi ogni possibile azione per il recupero di quanto erogato, secondo i termini stabiliti dalle normative vigenti.

ARTICOLO 36 FASCE DI REDDITO I.S.E.E.

- 1. La valutazione sullo stato di bisogno dell'utente è effettuata considerando in maniera unitaria:
 - il valore I.S.E.E. dell'utente e del suo nucleo familiare;
 - il valore I.S.E.E. dei parenti tenuti all'obbligo degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile, se residenti in Italia e non inseriti in strutture sanitarie e socio assistenziali, in comunità terapeutiche, o sottoposti a regime di detenzione o simili.
- 2. La quota integrativa massima a carico del Comune è determinata avendo a riguardo al valore I.S.E.E. complessivo così calcolato ed alla percentuale di contribuzione da parte del nucleo familiare e dei parenti tenuti all'obbligo degli alimenti, secondo la tabella di seguito indicata:

Tabella n. 3 – Capacità contributiva parenti obbligati e Contribuzione Comune

Fasce	Valore I.S.E.E. complessivo	Quota concorso	Contributo max.
I.S.E.E.		nucleo e parenti	in % rispetto alla
		ex art. 433 Cod.	retta
		Civ	
I^ fascia	0-M.V. (minimo vitale)	0%	Fino al 100%
			retta
2^ fascia	M.V-M.V. + € 3.000	25%	Fino al 75% retta
3^ fascia	M.V. + € 3.000- M.V. + €	50%	Fino al 50% retta
	6.000		
4^ fascia	M.V. + € 6.000 -M.V. + €	75%	Fino al 25% retta
	9.000		
5^ fascia	Oltre M.V + € 9.000	100%	0% retta (nessun
			intervento)

ARTICOLO 37 DOMANDA DI INTEGRAZIONE RETTA

- 1. La richiesta di accesso all'intervento integrativo può essere presentata dall'utente, dal tutore o curatore, da figli, genitori o coniugi, o da un familiare del nucleo di appartenenza.
- 2. Per situazioni di disagio sociale rilevante, la procedura può essere attivabile d'ufficio da parte del competente Ufficio Servizi Sociali, su proposta dell'Assistente Sociale.
- 3. La domanda di integrazione sarà presentata su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Bagnolo di Po e dovrà contenere tutte le informazioni necessarie a definire il quadro d'insieme delle disponibilità economiche e delle relazioni parentali dell'utente, nonché essere corredata di ogni elemento conoscitivo richiesto.
- 4. Alla domanda il richiedente dovrà allegare certificazione dell'avvenuta presentazione della D.S.U. I.S.E.E. da parte sua e di ognuno dei parenti tenuti all'obbligo degli alimenti.
- 5. In assenza di una o più delle dichiarazioni I.S.E.E. richieste, la domanda potrà essere accolta solo nei casi in cui verrà rilevato dall'Ufficio Servizi Sociali l'urgenza sociale e/o sanitaria dell'inserimento dell'utente in struttura, comunicando ai parenti di cui all'art. 433 del codice civile che il Comune si attiverà successivamente per attuare ogni possibile azione per il recupero di quanto erogato, secondo i termini stabiliti dalle normative vigenti.
- 6. La domanda ha validità per l'intero anno solare in corso al momento della presentazione della stessa.
- 7. Ogni anno tutte le persone e/o nuclei obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile aggiornano entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di Gennaio la propria documentazione relativa all'attestazione I.S.E.E., pena la sospensione della partecipazione economica dell'Ente. Verrà inviata, in tal senso, comunicazione scritta sia ai parenti obbligati che alla struttura ospitante l'utente.

ARTICOLO 38 TERMINE DI PRESENTAZIONE

1. La domanda di Integrazione retta da parte del Comune può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno ed entro 30 gg. sarà completato il procedimento istruttorio, salvo eccezioni. Il primo giorno del mese successivo l'emissione del relativo atto amministrativo che determina la partecipazione economica da parte del Comune, sarà il giorno in cui decorrerà l'integrazione economica della retta.

ARTICOLO 39 CONCESSIONE DELL'INTEGRAZIONE

- 1. Al termine della fase istruttoria il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali propone alla Giunta apposito atto di accoglimento o diniego del contributo.
- 2. E' fornita comunicazione scritta al richiedente ed alla struttura ospitante entro i successivi 30gg., salvo eccezioni.
- 3. In pendenza della comunicazione di cui sopra, nulla autorizza il richiedente o la struttura ospitante a presumere l'accoglimento della domanda.
- 4. L'eventuale integrazione concessa è versata direttamente alla struttura ospitante.

TITOLO IV Disposizioni Finali

ARTICOLO 40 ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI

- 1. Il responsabile dell'area finanziaria, ai sensi del DPR 07.04.2000, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti beneficiari in cui sia indicato per ognuno di essi:
- generalità complete per le persone fisiche, ovvero denominazione ed indirizzo della sede sociale per enti, associazioni, comitati ed aziende;
- finalità della concessione, importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno, durata dell'intervento e modalità dell'erogazione.
- 2. Ai fini del rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza, ulteriori dati personali, sono da ritenersi eccedenti rispetto alle finalità perseguite dalla citata normativa al comma 1.

ARTICOLO 41 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

ARTICOLO 42 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga il "Regolamento Comunale per la concessione di contributi, benefici economici e patrocini", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2006, nonché tutte le precedenti disposizioni e regolamenti con esso incompatibili.